

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA



La **Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea**, riconosciuta dal DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Firenze, Padova, Roma, Parita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, con sede legale in Palermo in Via del Vespro, 129 - 90127 Cod. Fisc./P.IVA Azienda 05841790826 nella persona del suo **Commissario Dott. F. De Nicola** nato a Palermo il 26/04/1957 C.F. DNCFRZ57D26G273C

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ospitante - **L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 (TRE) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- 
- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 104/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- **La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea** assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e non si intenderà tacitamente rinnovata.



ART. 7

Al termine del tirocinio l'Ente rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tirocinante e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali restano esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data 23-11-17.....

Rappresentante Legale
Dott. Luciano Rispoli

Il Commissario
Dott. F. De Nicola

**SEF - Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo**